



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 116 del 10/05/2022

OGGETTO:	TARIFFE CANONE MERCATALE - MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 72 DEL 7/04/2021 E DETERMINAZIONE SCAGLIONI DI SUPERFICI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO DAGLI "SPUNTISTI"
-----------------	--

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
72 GC 2021	05.03.01	6/2021			

L'anno **2022**, addi **dieci**, del mese di **Maggio**, alle ore **17:45**, presso questa sede comunale, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:

Assume la presidenza IL SINDACO **Luca SALVAI**.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Annamaria LORENZINO**.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
SALVAI LUCA	SINDACO	X	
COSTARELLI FRANCESCA	VICESINDACO - ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO	X	
MILANESI FRANCO	ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA	X	
DESTEFANIS BRUNA	ASSESSORE ALLO SPORT	X	
PEZZANO LARA	ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE E AL LAVORO	X	
CARIGNANO LUIGI	ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	X	
VODINI FABIANO	ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AL PATRIMONIO	X	
PROIETTI GIULIA	ASSESSORE ALL'AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE	X	

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	TARIFFE CANONE MERCATALE - MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 72 DEL 7/04/2021 E DETERMINAZIONE SCAGLIONI DI SUPERFICI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO DAGLI "SPUNTISTI"
-----------------	--

Relazione l' ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Premesso che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847, ha istituito, a decorrere dall'anno 2021, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, dei vigenti prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s. m. e i. (TARI Giornaliera).

Visto in particolare l'art. 1, comma 824 della sopraccitata legge, il quale dispone che il canone per le occupazioni è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

Visto il "Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021.

Richiamati in particolare:

- l'art. n. 4, comma 3, il quale dispone che, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è altresì assegnato un coefficiente definito "*coefficiente per il Canone Mercatale*" che tiene conto della tipologia e della finalità dell'occupazione posta in essere;
- l'art. 57, che recita: "*La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 843 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, è quella indicata al comma 842 della medesima Legge nella misura vigente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve successive sue modificazioni per legge nazionale. Per il Comune di Pinerolo, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad € 1,20*";
- l'art. 58, che recita: "*Con la delibera di Giunta Comunale di fissazione della tariffa del Canone Mercatale, è determinato un coefficiente definito "Coefficiente per l'occupazione per l'area mercatale" al fine di determinare una tariffa oraria da applicare fino a nove ore di occupazione ed una tariffa giornaliera per occupazioni di durata superiore. Al fine della determinazione del Coefficiente si dovrà tenere conto della tipologia e della finalità dell'occupazione posta in essere*";
- l'art. 61, il quale stabilisce che le superfici di occupazione da parte degli operatori alla spunta, c.d. "*spuntisti*", possono essere calcolate per scaglioni.

Vista la propria deliberazione n. 72 del 7/04/2021, con la quale sono stati approvati i coefficienti e le conseguenti tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti e temporanee, per le pubbliche affissioni e del Canone Mercatale, per quest'ultimo come riportate nel seguente Allegato F) alla stessa deliberazione:

TIPOLOGIA	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa oraria per minimo 6 ore
------------------	-------------------------	---------------------	--

AMBULANTI MERCATO EXTRA ALIMENTARI	1,2	0,09	0,11
AMBULANTI MERCATO ALIMENTARI	1,2	0,10	0,12
AMBULANTI MERCATO EXTRA ALIMENTARI SPUNTISTI	1,2	0,09	0,11
AMBULANTI MERCATO ALIMENTARI SPUNTISTI	1,2	0,10	0,12
TIPOLOGIA	Tariffa Standard	Coefficiente	Tariffa giornaliera superiore alle 9 ore
AMBULANTI MERCATO EXTRA ALIMENTARI FIERA	1,2	0,43	0,52
AMBULANTI MERCATO ALIMENTARI FIERA	1,2	0,47	0,56
AMBULANTI MERCATO EXTRA ALIMENTARI NATALE	1,2	0,43	0,52

Ravvisata la necessità di:

- differenziare il coefficiente applicato per la determinazione delle tariffe, tra ambulanti del mercato con autorizzazione all'occupazione ed ambulanti che partecipano all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati cittadini "spuntisti", vista la diversa tipologia di occupazione posta in essere;
- determinare scaglioni di superfici di occupazione da parte degli ambulanti "spuntisti" per la determinazione del canone dovuto, tenuto conto che la superficie che vanno ad occupare di fatto non corrisponde quasi mai alla superficie massima assegnata, nonché per favorire l'introduzione di modalità di pagamento anticipato per agevolare le modalità di assegnazione dei posteggi.

Ritenuto pertanto:

- di rettificare la sopraccitata propria Deliberazione n. 72 del 7/04/2021, ed in particolare i coefficienti per gli ambulanti "spuntisti" extra alimentari ed alimentari, riportati nell'Allegato F) di cui sopra, modificandoli rispettivamente da 0,09 ad 0,07 e da 0,10 a 0,08, con conseguente tariffa oraria per minimo 6 ore rideterminata rispettivamente in € 0,08 ed in € 0,10;
- di stabilire, in applicazione di quanto disposto dall'art. 61 del vigente "Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", i seguenti scaglioni di superfici relativi alla postazione assegnata per la determinazione del canone dovuto da parte degli "spuntisti":

METRATURA SUPERFICIE POSTAZIONE ASSEGNATA	METRATURA SUPERFICIE DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
--	--

FINO A 19,9 METRI	10 METRI
DA 20 A 29,9 METRI	20 METRI
DA 30 A 39,9 METRI	30 METRI
OLTRE 40 METRI	40 METRI

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Preso atto che la Legge n. 15 del 25/02/2022 di conversione del D.L. n. 228 del 30/12/2021, all'articolo 3, comma 5-sexiesdecies ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, nè pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 22/06/2021 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2021/2023. Approvazione".

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

DELIBERA

1) Di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria Deliberazione n. 72 del 7/04/2021, ed in particolare i coefficienti per gli ambulanti "spuntisti" extra alimentari ed alimentari riportati

nell'Allegato F), modificandoli rispettivamente da 0,09 ad 0,07 e da 0,10 a 0,08, con conseguente tariffa oraria per minimo 6 ore rideterminata in € 0,08 ed in € 0,10 e di approvare conseguentemente l'Allegato F) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che annulla e sostituisce lo stesso allegato alla citata deliberazione.

2) Di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 61 del vigente "Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", i seguenti scaglioni di superfici per la determinazione del canone dovuto da parte degli "spuntisti":

METRATURA SUPERFICIE POSTAZIONE ASSEGNATA	METRATURA SUPERFICIE DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
FINO A 19,9 METRI	10 METRI
DA 20 A 29,9 METRI	20 METRI
DA 30 A 39,9 METRI	30 METRI
OLTRE 40 METRI	40 METRI

3) Di dare atto che i coefficienti e gli scaglioni di superficie approvati con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2022.

4) Di dare altresì atto che la presente deliberazione non è soggetta agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

5) Di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione alla ICA S.r.l., con sede legale in Lungotevere della Vittoria n. 9 - 00195 ROMA e sede amministrativa in Viale Italia n. 136 - 19124 La Spezia.

6) Di disporre che, in conformità all'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

7) Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito vista la necessità di informare al più presto la società ICA s.r.l., affidataria in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico per le occupazioni temporanee dovuto dai soggetti che partecipano all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati cittadini (spuntisti).

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)